

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN PIO X

con sede in Mantova (Mn) - Viale Fiume n. 11 Codice fiscale: 80029700202 - Partita Iva: 01374720207



CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Adottato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 29 AGOSTO 2024

SOMMARIO

1.	Premessa	pag.	2
2.	Norme di condotta generali	pag.	2
3.	Condotte vietate	pag.	4
	a) l'abuso psicologico	pag.	4
	b) l'abuso fisico	pag.	4
	c) le molestie sessuali	pag.	5
	d) l'abuso sessuale	pag.	5
	e) la violenza di genere	pag.	5
	f) il bullismo o il cyberbullismo	pag.	5
	g) il nonnismo	pag.	5
	h) l'abuso di matrice religiosa	pag.	5
	i) l'abuso dei mezzi di correzione	pag.	5
	j) la negligenza	pag.	5
	k) l'incuria	pag.	5
	I) altri comportamenti discriminatori	pag.	5
4.	Doveri e obblighi dei tesserati	pag.	5
5.	Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici	pag.	6
6.	Diritti, doveri e obblighi degli atleti	pag.	7
7.	Segnali di disagio e malessere dei minori	pag.	7
8.	Comportamento da tenere in presenza di una possibile condotta rilevante	pag.	8
9.	Riservatezza	pag.	8



1. Premessa

L'Associazione Polisportiva Dilettantistica San Pio X (di seguito San Pio X) ha sempre avuto come scopo fondamentale il rispetto e la tutela dei diritti, della dignità e dei valori di tutti gli atleti coinvolti, in particolare dei minori e dei disabili, promuovendo una cultura ed un ambiente inclusivo per garantire uguaglianza ed equità e per creare un ambiente sportivo positivo, sicuro, rispettoso e stimolante.

Il San Pio X non tollera alcuna tipologia di discriminazione e violenza poste in essere nei confronti dei propri atleti, ripudiando ogni distinzione basata sul genere, sull'etnia, sulla fede religiosa, sull'orientamento sessuale o sulle disabilità.

Con l'adozione dei presenti Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni (di seguito Codici di Condotta) e del Regolamento organizzativo e di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni (di seguito Regolamento), il San Pio X rispetta l'obbligo previsto dal D. Lgs. n. 39/2021, di adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, di violenze in genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. Lgs. n. 198/2006, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I presenti Codici di Condotta ed il Regolamento sono stati redatti utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (di seguito anche FIP, FISR o Federazioni) e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività del San Pio X, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata.

Destinatari dei presenti Codici di Condotta sono tutti i tesserati del San Pio X, sia maggiorenni che minorenni e si applicano inoltre a tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato o rapporti di altro titolo con il San Pio X, a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati. Destinatari in particolare sono gli allenatori, i dirigenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica, responsabili della crescita dei giovani atleti ed atlete nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti affiliati al San Pio X.

Tutti i soggetti sopra indicati sono obbligati a rispettare i presenti Codici di Condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Ogni presunta violazione dei Codici di Condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Regolamento. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dal richiamo verbale fino alla sospensione ed alla cessazione della collaborazione, che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

2. Norme di condotta generali

I tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, si impegnano a:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità ed il valore di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione;
- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti;
- sostenere sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;



- garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza ed all'abilità degli atleti;
- garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al risultato sportivo o a qualsiasi altra considerazione;
- lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni atleta;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno ed alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- organizzare gli allenamenti, le partite e/o gare e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le partite e/o gare e le attività in trasferta siano sicure;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili, che devono essere sorvegliati in modo tale da garantire detta privacy;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- evitare di passare del tempo da soli con un minore lontano da altri soggetti;
- evitare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minore;
- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico) si svolga in modo aperto ed in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro atleta, adulto);
- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X, in conformità a quanto disposto nel Regolamento.

I tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, non devono:

- discriminare ed avere qualunque atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione od origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
- avere atteggiamenti nei confronti di altri che anche sotto il profilo psicologico possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
- usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli offensivi o abusivi;
- compiere abusi fisici e/o psicologici ed infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico e/o psicologico;
- colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso:
- consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati, mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;



- stabilire o intrattenere contatti con minori tesserati, utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, ecc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività sportiva;
- utilizzare i social media in maniera inappropriata, coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e pubblicare commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui minori o sulle loro famiglie, su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del San Pio X, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dell'esercente la responsabilità genitoriale al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
- tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti illegali o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- invitare singolarmente atleti minorenni a momenti conviviali non istituzionali;
- agire in modo da far vergognare, umiliare o disprezzare gli altri, sia durante le partite e/o gare che nelle sessioni di allenamento.

3. Condotte vietate

Costituiscono comportamenti rilevanti e vietati ai fini del presente documento:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) le molestie sessuali;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la violenza di genere;
- f) il bullismo o il cyberbullismo;
- g) il nonnismo;
- h) l'abuso di matrice religiosa;
- i) l'abuso dei mezzi di correzione;
- j) la negligenza;
- k) l'incuria;
- I) altri comportamenti discriminatori.

Nel dettaglio si intendono:

- a) l'abuso psicologico, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato, incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni, tali da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) l'abuso fisico, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti) che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare, direttamente o indirettamente, un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o di sostanze vietate dalle norme vigenti o



le pratiche di doping;

- c) le molestie sessuali, ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale ovvero telefonate, messaggi, lettere ed ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) l'abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderati o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.
 Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) la **violenza di genere**, ossia tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
- f) il **bullismo** o il **cyberbullismo** ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, sia personalmente che attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- g) il **nonnismo**, ossia ogni condotta che coinvolge un'iniziativa umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;
- h) l'abuso di matrice religiosa, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell'atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- i) l'abuso dei mezzi di correzione, ossia l'oltrepassare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante ad un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito;
- j) la negligenza, ossia il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale - presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento - ometta di intervenire causando un danno o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- k) l'**incuria**, ossia la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell'atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- altri comportamenti discriminatori, ossia qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

4. Doveri e obblighi dei tesserati

Tutti i tesserati devono:

 a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;



- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare ed a mantenere un ambiente sano, sicuro ed inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi,
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X, situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

5. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici

I dirigenti sportivi ed i tecnici devono:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione ed alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto ed alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore:
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X, e/o i Safeguarding Officers federali;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/e gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- I) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;



- o) conoscere, informarsi ed aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugi al "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X e/o ai Safeguarding Officers federali, situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

6. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

Gli atleti devono:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi ed ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute ed il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X e/o ai Safeguarding Officers federali;
- k) segnalare senza indugio al "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X e/o ai Safeguarding Officers federali, situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo, pregiudizio, timore o disagio.

7. Segnali di disagio e malessere dei minori

A titolo esemplificativo, sono considerati indicatori di disagio e malessere:

- cambi repentini e non giustificati di comportamento (ridurre la concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle partite o alle gare, ecc.) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva;
- disturbi dell'alimentazione;
- segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;



- ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l'attività fisica;
- ferite per le quali la spiegazione non sembra plausibile;
- descrizione di quella che potrebbe apparire un'azione di abuso che coinvolga il minore;
- diffidenza nei confronti di allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;
- trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.

La presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da sé la presenza di un abuso, violenza o molestia. Tali elementi devono essere valutati anche tenendo conto delle condotte tipiche dei minori connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, quali quelle della preadolescenza ed adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento repentini sono condotte che si manifestano molto spesso con assenza di abuso, violenza e/o molestia.

8. Comportamento da tenere in presenza di una possibile condotta rilevante

Tutti i tesserati devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri, al "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X e/o ai Safeguarding Officers federali.

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X o direttamente con i Safeguarding Officers federali.

In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva segnali di malessere all'esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell'abuso o se uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X e/o con i Safeguarding Officers federali.

9. Riservatezza

Il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del San Pio X ed i Safeguarding Officers federali sono tenuti agli obblighi di riservatezza. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

